

Allegato "C" all'atto rep. n. 82364/42461

**STATUTO
COSTITUZIONE**

Art. 1) - Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (c.d. "Codice del Terzo settore") e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'associazione denominata

"SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELO CUSTODE E.T.S."

di seguito chiamata semplicemente Associazione. L'Associazione ha sede nel Comune di Fiume Veneto (PN). L'eventuale variazione della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

L'Associazione, con decisione del Consiglio Direttivo, che deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci, può aderire ad altre associazioni od enti che perseguono le medesime finalità, quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali, in conformità a quanto disciplinato dal D. Lgs. N. 117/2017.

L'Associazione ha durata illimitata.

FINALITA' ED ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

Art. 2) - L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed in particolare:

- finalità sociali, nel settore dell'educazione ed istruzione dei bambini di ambo i sessi nell'età che precede l'inserimento alla scuola primaria, con priorità per i residenti nel Comune di Fiume Veneto. L'Associazione si propone di raggiungere le finalità del progetto educativo dando ampio spazio a tutti i campi di esperienza relativi ai nuovi orientamenti, soprattutto attraverso l'insegnamento qualificato ed aggiornato delle diverse discipline, attenendosi ai programmi ministeriali;
- finalità di formazione ed aggiornamento per i docenti della scuola e di coloro che sono o volessero diventare docenti di scuole aventi le stesse finalità;
- finalità di formazione per genitori;
- finalità di recupero e/o inserimento di bambini portatori di handicap e/o disadattati, compatibilmente con le strutture dell'Associazione stessa; nel caso specifico, il Consiglio Direttivo delibera in merito, caso per caso;
- finalità di collaborazione con altre Istituzioni, Fondazioni ed Enti per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

L'Associazione è una scuola libera, aperta a tutti, senza discriminazione sociale, razziale, economica e religiosa, fermo restando il principio di ispirazione cristiana, che è alla base della sua fondazione, fin dal 1937.

L'Associazione persegue dette finalità attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi

della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale sopra menzionate, a condizione che esse siano secondarie e strumentali alle attività principali. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo, che è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà altresì porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del D. Lgs. N. 117/2017.

PATRIMONIO, RISORSE FINANZIARIE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 3 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a. dai beni immobili di proprietà dell'Associazione;

b. dai beni mobili;

c. da tutti i beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;

d. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

e. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

L'Associazione trae i suoi mezzi finanziari da:

a. rendite derivanti dal patrimonio;

b. contributi alle spese versati dai soci, i cui figli partecipano alle attività dell'Associazione;

c. quote sociali;

d. - contributi anche statali, regionali e di enti pubblici o privati italiani ed esteri, corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento, convenzionato o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini del presente statuto, nonché per lavori strutturali e per l'acquisto di impianti e/o attrezzature;

e. - eventuali entrate per attività, anche di natura commerciale e comunque svolte in maniera secondaria e strumentale, direttamente connesse a quelle previste dal presente statuto e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, provenienti da

servizi prestati dall'Associazione;

f. oblazioni;

g. ricavato di manifestazioni o partecipazioni ad esse;

h. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'Associazione può ricevere inoltre lasciti, eredità e donazioni di qualsiasi natura, che vanno ad incrementare il patrimonio della stessa.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Art. 4 – Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

Art. 5 - L'esercizio sociale chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni esercizio, l'Assemblea dei soci approva il Rendiconto economico e finanziario consuntivo. Il bilancio di esercizio deve essere redatto secondo l'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche.

Entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno, l'Assemblea dei soci approva il Rendiconto economico e finanziario preventivo.

I due Rendiconti devono essere liberamente consultabili da ciascun socio nei dieci giorni precedenti l'Assemblea che delibera la loro approvazione. A tal fine i soci verranno informati della possibilità di consultazione della documentazione. Un documento esplicativo integrerà il rendiconto consuntivo spiegando sinteticamente le motivazioni e gli scostamenti avvenuti.

In ogni caso, ciascun socio ha diritto di prendere visione in ogni tempo dei libri sociali, presso la sede dell'Associazione o comunque nel luogo in cui vengono custoditi, previa richiesta scritta da depositare presso la Segreteria dell'Associazione, al fine di consentire una verifica delle persone che hanno avuto accesso ai predetti documenti.

SOCI

Art. 6 - Di diritto è socio ordinario dell'Associazione un genitore esercente la responsabilità genitoriale o il tutore del minore frequentante la scuola gestita dall'Associazione, la cui domanda di ammissione viene accettata dal Consiglio Direttivo, e che sia in regola con il pagamento della quota associativa annuale determinata dal Consiglio e ratificata dalla prima assemblea utile. La qualifica di socio può essere mantenuta anche successivamente all'abbandono da parte del bambino della scuola per limiti di età. Oltre ai suddetti soggetti, possono divenire soci tutti coloro che dimostrino un concreto, sereno, costruttivo e continuativo interesse verso le finalità tipiche dell'Associazione, la cui domanda di ammissione a socio venga accettata dal Consiglio Direttivo e che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto, delle deliberazioni prese, a termini di esso, dagli organi dell'Associazione ed il rispetto della civile convivenza.

Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alle iniziative dell'Associazione. Se in regola col pagamento delle quote sociali, hanno altresì diritto a votare in Assemblea, eleggere ed essere eletti quali membri dell'organo amministrativo, discutere ed appro-

vare i rendiconti.

L'ammissione di nuovi soci deve essere formalizzata da una domanda presentata al Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza semplice dei suoi membri entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui è pervenuta la domanda. Il decorso del suddetto termine senza che sia intervenuta alcuna decisione circa l'ammissione del candidato comporta l'accettazione dell'ammissione medesima.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato entro 30 (trenta) giorni al candidato, il quale può chiedere che entro i successivi 30 (trenta) giorni sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea degli associati.

Il genitore socio dell'Associazione potrà delegare l'altro genitore, compilando modulo di delega, a partecipare all'Assemblea dei soci con diritto di voto. E' comunque consentita la partecipazione all'assemblea del genitore non socio che voglia assistere alla discussione, senza facoltà di voto.

E' facoltà del socio farsi rappresentare da altro socio dell'associazione avente diritto di voto. A ciascun socio non possono essere attribuite più di tre deleghe. Nella comunicazione di convocazione dell'Assemblea verranno indicate le regole di voto e di partecipazione dei soci alla stessa.

La partecipazione alla vita associativa non è temporanea e la sua continuità ed effettività è garantita nei confronti di tutti gli associati.

Art. 7 - La qualità di socio dell'Associazione si perde per decesso, recesso o esclusione. Si considerano cause di esclusione il mancato pagamento della quota sociale entro l'Assemblea annuale dell'approvazione del bilancio, lo svolgimento di attività in contrasto con i fini dell'Associazione, l'affiliazione ad enti o associazioni con fini statutarie in contrasto con quelli qui previsti e l'inosservanza dello statuto, nonché la sussistenza di gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

I casi di esclusione sono valutati nel merito dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica.

Il socio impegnato in cariche amministrative dell'Associazione decade, salvo quanto previsto nel comma successivo, allo scadere naturale dell'intero Consiglio Direttivo e può ricandidarsi a membro del Consiglio successivo.

La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile.

Consiglio Direttivo

Art. 8 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri, nel numero di volta in volta deliberato dall'Assemblea dei Soci, i quali durano in carica per tre anni, fino all'approvazione del Rendiconto Consuntivo relativo al secondo anno successivo alla loro elezione, così nominati:

- * un membro sarà designato dal Comune di Fiume Veneto;
- * un membro sarà designato dal Parroco pro tempore della Parrocchia di San Nicolò Vescovo di Fiume Veneto;
- * i restanti membri, sempre costituenti la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, saranno eletti dall'Assemblea fra i soci.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e decadono dalla carica per dimissioni, decesso o per esclusione, anche a seguito di palese e prolungato disinteresse alle attività del Consiglio Direttivo.

La decadenza di un Consigliere è fatta rilevare e deliberata dallo stesso Consiglio Direttivo, che provvede alla sua sostituzione cooptando un soggetto dotato dei requisiti necessari ad essere nominato Consigliere, a norma del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo chiede la conferma della nomina alla prima riunione dell'Assem-

blea.

La funzione di Consigliere è incompatibile con la candidatura a qualsiasi carica politica; la candidatura ad una qualsiasi carica politica di un consigliere, comporta la sua immediata decadenza da membro del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Presidente ed un Vicepresidente.

Le cariche ricoperte all'interno del Consiglio Direttivo sono gratuite. Ai membri del Consiglio Direttivo spetta la sola rifusione delle spese vive sostenute, come, ad esempio, quelle per viaggi, trasferte e costi telefonici rendicontati, che devono essere debitamente documentate ed autorizzate.

I compensi per gli organi di controllo, amministrativi e tecnici esterni vengono ratificati annualmente dal Consiglio Direttivo e dall'assemblea dei soci.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, e comunque almeno due volte all'anno, per deliberare in ordine al Rendiconto consuntivo, al Rendiconto preventivo, ed all'ammontare della quota sociale.

La convocazione dovrà essere inviata mediante comunicazione scritta, anche tramite messaggio di posta elettronica ordinaria, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito per la riunione, preavviso riducibile ad 1 (uno) giorno in caso di convocazione d'urgenza del Consiglio Direttivo.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano mediante l'utilizzo di mezzi di teleconferenza o videoconferenza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, raccolto in apposito fascicolo e custodito in originale presso l'Associazione. Una copia sintetica del verbale viene esposta all'albo dell'Associazione per gli otto giorni successivi all'approvazione del verbale.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo, se questo lo ritiene utile a maggioranza, potrà intervenire senza diritto di voto, per le specifiche argomentazioni, il responsabile amministrativo e didattico della struttura e chiunque, invitato, possa dare un fattivo contributo tecnico al dibattito interno dell'organo amministrativo.

Il Consiglio, per ragioni di spazio od impedimenti legati alla struttura scolastica, può essere convocato anche fuori dalla sede sociale, purché all'interno del territorio comunale.

Art. 11 - Al Consiglio Direttivo spetta l'Amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, compie tutti gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica costantemente la rispondenza di tali atti alle finalità perseguite dall'Associazione.

Esso procede altresì alla compilazione dei rendiconti preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla predisposizione del Regolamento dell'Associazione, alla nomina di tutto il personale operante all'interno della struttura, determinandone la retribuzione, può approvare uno o più regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione (la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati, come per i dipendenti), ed in generale assume tutte le decisioni che interessino l'istituto e che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci.

In ogni caso il Consiglio Direttivo è tenuto a rispettare quanto deliberato dall'Assemblea.

PRESIDENTE

Art. 12 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e delle decisioni del Consiglio. Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salva ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13 - L'Assemblea dei Soci è sovrana nelle sue deliberazioni ed è organo fondamentale della vita associativa per i compiti di indirizzo e di designazione dei membri degli altri organi sociali che le vengono affidati dallo statuto.

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno, per approvare il Rendiconto preventivo ed il Rendiconto consuntivo, ed eventualmente più volte, qualora il Consiglio lo ritenga opportuno o necessario, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio e mediante affissione all'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può essere anche convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea, per ragioni di spazio od impedimenti legati alla struttura scolastica, può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché all'interno del territorio comunale. Gli associati possono intervenire all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Art. 14 - L'Assemblea delibera sul Rendiconto economico e finanziario consuntivo e sul Rendiconto economico e finanziario preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina e revoca dei componenti degli organi sociali e sulla loro responsabilità, sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e su quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 15 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

A ciascun socio spetta un solo voto, che viene espresso secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.

Art. 16 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in mancanza dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente tra i soci presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se necessari, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 - Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del codice civile.

Per la modifica dello statuto, la trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, deliberati dall'assemblea straordinaria, è necessaria, anche in seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre per lo scioglimento dell'Associazione si rinvia a quanto previsto all'articolo 20 del presente Statuto.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 18 - Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile, e dovrà essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibile. L'incarico è incompatibile con la carica di consigliere.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Nel caso di superamento di due dei limiti previsti nell'art. 31 del C.T.S., l'Organo di Controllo può, inoltre, esercitare il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti: in questo caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori contabili iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

REVISORE DEI CONTI

Art. 19 - Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Il Revisore dei Conti è eletto, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei Soci contestualmente all'approvazione del Rendiconto Preventivo; il Revisore dei Conti così nominato resta in carica tre anni.

Il Revisore accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, redige una relazione da allegare ai Rendiconti annuali, può accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.

Al Revisore dei Conti è dovuto un compenso, da stabilirsi in accordo con il Consiglio Direttivo e con le stesse modalità descritte nell'art. 9 del presente statuto.

SCIOGLIMENTO

Art. 20 - Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

RINVIO

Art. 21 - Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice ci-

vile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to Lorenzo Cella
F.to Gaspare Gerardi